

**Avviso pubblico di manifestazione di interesse e richiesta di offerta
finalizzata alla revisione completa di motori Iveco Cursor 8 – Iveco Daily
8149.03 CNG – Mercedes M906 LAG – CIG: ZD628397C3**

A.M.A.CO. S.P.A. invita le ditte interessate all'avviso in oggetto ad inviare la propria migliore offerta per l'intervento di revisione, dettagliatamente descritto negli elaborati tecnici resi disponibili, in osservanza delle modalità e condizioni di seguito riportate.

Tutta la documentazione è disponibile all'interno dell'area riservata all'operatore economico nella piattaforma informatica, accessibile dal sito internet <https://amacospa.acquistitelematici.it>, previa registrazione a sistema. Nella sezione dedicata, saranno disponibili tutte le informazioni e istruzioni necessarie. Come sarà specificato in seguito, la gara si svolgerà mediante l'utilizzo di un sistema di negoziazione telematica a buste chiuse. L'offerta dovrà essere caricata sulla piattaforma informatica <https://amacospa.acquistitelematici.it> entro e non oltre il **termine ultimo delle ore 13:30 del giorno 16 maggio 2019**.

Con il presente Avviso si forniscono le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti occorrenti per la redazione e presentazione dell'offerta. In considerazione di ciò, gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.

1- PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

All'aggiudicazione del servizio si procederà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4) lett. b), inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale unico sull'importo posto a base di gara.

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte ritenute anormalmente basse.

Non sono ammesse offerte in aumento. Non sono ammesse offerte in variante.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente per la Stazione Appaltante.

2- LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO E QUALIFICAZIONI RICHIESTE

L'importo dell'affidamento è di € **38.000,00** (*Euro trentottomila/00*).

3 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO - LUOGO DI ESECUZIONE - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO - TERMINE DI ULTIMAZIONE E PENALITA' PER RITARDI

3.1 OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Oggetto del presente avviso è l'affidamento della **revisione completa dei motori tipo: Mercedes M906Lag n° 902-902-00-475631 CNG (metano) (alesaggio 105mm) - Iveco Cursor 8 n° F2BE0642A CNG (metano) (alesaggio 115mm) - Iveco Daily n° 8149.03 CNG (metano) alesaggio 94,4).**

Il servizio che forma l'oggetto dell'appalto è definito ed illustrato, per quanto riguarda requisiti e prestazioni, negli elaborati di seguito elencati. Sono compresi nell'appalto tutto quanto necessario per dare l'appalto completamente compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le condizioni stabilite nella Specifica Tecnica, di cui l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza di ogni suo

elaborato senza alcun dubbio che possa impedirgli di conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

3.2 LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Gli interventi sopra indicati verranno eseguiti presso l'officina che effettuerà la revisione.

3.3 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il contratto di appalto verrà stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, lett. dddd) del D.Lgs. n.50/2016. L'importo del contratto potrà variare nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, c.12 del D.Lgs. 50/2016 e alle condizioni contenute nella Specifica Tecnica.

3.4 TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITÀ PER RITARDI

La fornitura e posa in opera dovrà essere resa nei termini che saranno stabiliti alla stipula del contratto.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione del servizio, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione, sarà applicata una penale pari €/giorno 100 (*cento/00*).

4- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

4.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D'ORDINE GENERALE

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:

- una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;
- le condizioni di cui all'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016, l'esclusione prevista dal comma 1 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016, ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e

24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.80, comma 12 del D.Lgs. n.50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

4.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, c.3 del D.Lgs. n.50/2016, per partecipare alla gara i concorrenti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività coincidenti con quelle oggetto del presente affidamento.

Nel caso di consorzi di cui alle lettere *b) e c)* dell'art. 45, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, c.2, lettere *d) e e)* del D.Lgs. n.50/2016, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda.

Nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

4.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI "CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA" E "CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI"

I concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecniche e professionali:

1. aver realizzato nel triennio 2016 - 2018 attività analoghe a quelle oggetto del presente Avviso, per un importo almeno pari ad € 38.000,00;
2. eventuale possesso di certificazioni di sistema.

5- OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all'art. 45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016, in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente Avviso.

Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente procedura:

- a) operatori economici con **idoneità individuale** di cui alla *lettera a)* (**imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative**), *lettera b)* (**consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane**), e *lettera c)* (**consorzi stabili**), dell'art. 45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016;
 - b) operatori economici con **idoneità plurisoggettiva** di cui alla *lettera d)* (**raggruppamenti temporanei di concorrenti**), *lettera e)* (**consorzi ordinari di concorrenti**), *lettera f)* (**aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete**) e *lettera g)* (**gruppo europeo di interesse economico**), dell'art. 45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, c.8, del citato decreto.
- Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n.50/2016, come di seguito meglio precisato.

6.1) **Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei e Consorzi Ordinari di concorrenti**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, c.8 del D.Lgs. 50/2016 è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45, c.2, *lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti)*, e *lettera e)*, (*consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.)* anche se non ancora costituiti. In tal caso:

- dovrà essere presentata specifica **"Domanda di partecipazione in raggruppamento"**, compilando lo schema allegato alla presente Lettera di Invito (***Allegato n. 2)***;
- ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il **"Modello unico"** (***Allegato n. 1)***;
- l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell'art. 48, c.11, del D.Lgs. n.50/2016, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta anche quale capogruppo/mandatario di operatori riuniti o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi del c.8 del citato art. 48 del D.Lgs. n.50/2016.

E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare in sede di offerta, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento. Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n.50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

6.2) **Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, i consorzi di cui all'art.45, c.2, *lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane)*, e i consorzi di cui all'art. 45, c.2, *lett. c)* del citato decreto (*consorzi stabili*) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura; in caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere, a pena di esclusione, il "Modello unico" (Allegato 1).

6.3) Partecipazione di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete

Le disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, relative ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c.2, lett. f) del medesimo decreto.

Come meglio dettagliato nella Determinazione dell'ANAC (già AVCP) n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese dovrà tener conto del diverso grado di strutturazione proprio della rete.

A prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, ogni impresa retista partecipante alla procedura deve, a pena di esclusione, compilare e sottoscrivere il *"Modello unico"* (**Allegato 1**).

Parimenti, come precisato nella citata Determinazione dell'ANAC n. 3 del 23/04/2013 è in ogni caso necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016.

6.4) Partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 110, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 possono partecipare alla presente procedura il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero le imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.

In tal caso, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura, deve essere prodotta la copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato che riporti gli estremi del parere favorevole espresso da ANAC. Nell'ipotesi disciplinata dall'art. 110, c.5 del D.Lgs. n.50/2016, oltre alla autorizzazione del giudice delegato sopra indicata, dovranno essere prodotti anche:

- a) la dichiarazione di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della procedura, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
- b) il *"Modello unico"* (**Allegato 1**), debitamente compilato e sottoscritto dal suddetto operatore economico.

Non sono ammesse a partecipare alla presente procedura le imprese ammesse al concordato con cessione di beni o che hanno presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, comma 6, della Legge Fallimentare.

6- AVVALIMENTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs. n.50/2016, gli operatori economici, singoli o in raggruppamento di cui all'art. 45 del medesimo D.Lgs. n.50/2016, possono ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale per partecipare alla presente procedura, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 del citato decreto.

In caso di ricorso all'avvalimento l'operatore economico concorrente dovrà compilare l'apposita Sez. C *"Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri"*

soggetti (AVVALIMENTO)” di cui alla Parte II del “Modello Unico” (Allegato 1), contenente le seguenti dichiarazioni:

- 1) **Dichiarazione del legale rappresentante** o altra persona dotata dei poteri di firma attestante:
 - la volontà di ricorrere all'avvalimento;
 - l'indicazione di tutti i dati identificativi del soggetto ausiliario e dei requisiti di cui ci si intende avvalere. L'operatore economico, oltre a rendere le dichiarazioni sopra indicate, dovrà produrre la seguente documentazione:
 - 2) **originale o copia conforme del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 88, c.1 del D.P.R. n.207/2010, il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - a) oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - b) durata;
 - c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento (*ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, ecc.*). **Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata.**
 - 3) possesso dei requisiti tecnico economici.
- 4) **Dichiarazione resa e sottoscritta dall'impresa ausiliaria**, attraverso la compilazione del Modello Allegato 4), con cui la stessa:
 - a. si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla procedura e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente;
 - b. attesta che non partecipa alla procedura in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs.n. 50/2016.
 - 5) **“Modello Unico” (Allegato 1)**, da presentarsi distintamente anche per l'**impresa ausiliaria**, con il quale il legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma della medesima impresa ausiliaria, compilando rispettivamente le Parti II (Sez. A, fatta eccezione per il punto *“Forma di partecipazione”* e B), III e IV del predetto Modello:
 - a) attesta:
 - la forma giuridica della Ditta con l'indicazione dei soggetti di cui all'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 (*titolari, soci, Direttori tecnici, Amministratori muniti di rappresentanza, ecc*);
 - (*nel caso di cooperativa o consorzio di cooperative*) l'iscrizione nell'Albo delle società cooperative con l'indicazione dei relativi dati;
 - le posizioni previdenziali ed assicurative e l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro; (*Parte II - Sez. A, fatta eccezione per il punto “Forma di partecipazione”, e B e Parte IV del Modello Unico*)
 - b) attesta che non sussistono i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016; (*Parte III del Modello Unico*)
 - c) attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; (*Parte IV del Modello Unico*).

Il suddetto Modello Unico deve essere sottoscritto a pena di esclusione, dal legale

rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma dell'impresa ausiliaria e ad esso va allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 c.12 del D.Lgs. n. 50/2016, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 213, c.13 del citato decreto.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art. 89 del D.Lgs. n.50/2016:

- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara (*art.89, c. 5*);
- non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla procedura sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti (*art.89, c.7*);
- non è consentito che l'impresa ausiliaria partecipi alla procedura in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs n.50/2016;
- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla procedura, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (*art.89, c.8*);
- la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (*art.89, c.9*).

7- FINANZIAMENTO DEI LAVORI - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - ANTICIPAZIONE

A conclusione delle lavorazioni di cui al presente appalto, l'appaltatore potrà emettere la fattura relativa all'intero importo al netto dell'eventuale anticipazione già liquidata. Il pagamento del corrispettivo avverrà a seguito di verifica con esito positivo effettuata dalla Direzione Tecnica di A.M.A.CO. S.p.A. e con le seguenti modalità:

il 50% a 60 gg dffm e per il restante 50% a 90 gg dffm.

Ai sensi dell'art. 35 c.18 del dlgs 50/2016 è prevista, la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione del prezzo pari al 20% (*20 per cento*) dell'importo contrattuale, da erogare entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'A.M.A.CO. S.P.A. adotta la scissione dei pagamenti.

9- SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto

10 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

In applicazione della L. n.136/2010 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"* l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o

postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (**CIG ZD628397C3**). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

A tal fine l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l'aggiudicatario sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all'uopo predisposto dalla stessa, prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata. La stazione appaltante verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall'aggiudicatario con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente affidamento sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di mettere la stazione appaltante in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3, c.9 della legge in commento, i contraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento.

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n.136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

11 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

12.1 - Garanzia definitiva

Ai sensi di quanto previsto dall'art 103 del D.Lgs. n.50/2016 l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.50/2016, come indicate alle lett. a) e b) del precedente paragrafo 12.1).

La garanzia definitiva deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fideiussoria prevista dal comma 1 dall'art 103 del D.Lgs. n.50/2016 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c.2 del Cod. Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento

delle attività nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Nel caso in cui le inadempienze dell'aggiudicatario, abbiano indotto il committente a disporre la risoluzione del contratto la cauzione è escussa nella misura intera. Il committente può richiedere che l'aggiudicatario proceda alla reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza la reintegrazione è effettuata a valere sulla somma da corrispondere all'aggiudicatario.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% (*ottanta per cento*) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione della verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione della prestazione risultante dal relativo certificato.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

12.2 - Riduzione dell'importo della garanzia "definitiva"

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c.7 del D.Lgs. n.50/2016 *"L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNICEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.(omissis) Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067"*.

Per fruire delle suddette riduzioni, gli operatori economici concorrenti dovranno indicare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti, allegando inoltre alla cauzione copia del documento di certificazione o idonea autocertificazione.

In caso di partecipazione alla gara, in associazione orizzontale, di un costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, per poter usufruire delle suddette riduzioni le relative certificazioni dovranno essere possedute, a pena di esclusione, da tutte le imprese partecipanti al RTI o al Consorzio.

13 Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: Il Legale Rappresentante dell'Impresa offerente o suo delegato.

14 On Line collegandosi alla piattaforma <https://amacospa.acquistitelematici.it>

15 Data, ora e luogo: data 20 maggio 2019 ore 11,00 luogo: Sede di A.M.A.CO. S.p.A.

- Loc. Torrevecchia s.n.c. - 87100 Cosenza

EVENTUALE PROCEDURA ex art. 83, c.9 D.Lgs. n.50/2016 (SOCCORSO ISTRUTTORIO)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, c.9 del D.Lgs. n.50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale che si dovessero riscontrare nella documentazione amministrativa possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni contenute nel "Modello Unico" predisposto dalla stazione appaltante sulla base del "*Documento di gara unico europeo*" (DGUE) di cui all'art. 85 del D.Lgs. n.50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria **fissata, per la presente gara, nella misura minima stabilita dalla legge pari all'uno per mille del valore della gara stessa**. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Nel caso di attivazione delle procedure di soccorso istruttorio il Presidente sospenderà la seduta di gara, provvedendo, in relazione alla natura e complessità degli elementi e dichiarazioni da regolarizzare, ad assegnare ai concorrenti chiamati alla regolarizzazione un termine perentorio non superiore a giorni 10 (*dieci*) per sanare le irregolarità commesse.

Nel corso della stessa seduta il Presidente di gara fisserà anche la data della nuova seduta di gara in cui verrà dato conto dell'esito della procedura di regolarizzazione ed in cui verranno definitivamente ammessi od esclusi i concorrenti tenuti alla regolarizzazione.

I concorrenti chiamati alla regolarizzazione verranno, ove possibile, previamente contattati telefonicamente, durante la stessa seduta di gara, dal Presidente che anticiperà in questo modo l'irregolarità essenziale riscontrata, indicando al contempo i contenuti delle dichiarazioni da rendere, integrare o regolarizzare, ed i soggetti che vi devono provvedere.

A tale comunicazione verbale seguirà formale comunicazione scritta via Pec, o in subordine via fax, in cui verrà anche dettagliatamente indicata la modalità di pagamento della prevista sanzione, da effettuarsi, a pena di esclusione, entro il suddetto termine perentorio assegnato e di cui dovrà essere prodotto il documento comprovante l'avvenuto pagamento. Nella seduta pubblica successiva alla sospensione della gara, il Presidente darà conto dell'esito della procedura di regolarizzazione e provvederà ad ammettere od escludere i concorrenti oggetto della procedura.

In particolare, in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti e/o di mancato pagamento della sanzione entro il termine perentorio assegnato, il Presidente di gara procederà all'esclusione dalla gara del concorrente ammesso al soccorso istruttorio.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta, senza applicare la prevista sanzione.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione

che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Per tutti gli altri casi di mancata integrazione, a seguito di richiesta del Presidente di gara, che non dipendano da una carenza del requisito, la stazione appaltante provvederà a segnalare il fatto all'A.N.AC.

Terminata la fase di ammissione dei concorrenti alla gara, si provvederà, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n.50/2016, a pubblicare sul profilo di committente della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti di partecipazione. Nel caso in cui, a seguito delle procedure sopra evidenziate, risultassero due o più migliori offerte uguali, il Presidente di gara procederà all'estrazione a sorte della migliore offerta.

16 - AGGIUDICAZIONE - SVINCOLO DELL'OFFERTA - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Gli operatori economici offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte qualora non si pervenga all'aggiudicazione per fatto addebitabile alla stazione appaltante. La stazione appaltante potrà chiedere agli offerenti il differimento di detto termine ai sensi dell'art. 32, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione da effettuarsi con delibera del Consiglio di Amministrazione

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'operatore economico aggiudicatario. **La stazione appaltante si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art.32 comma 8 del dlgs 50/2016 smi.**

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato per causa imputabile alla stazione appaltante, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso in cui sia intervenuta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016, la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, c.12, del D.Lgs. n.50/2016, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Nella suddetta ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.

La presentazione delle offerte non vincola la stazione appaltante all'aggiudicazione dell'appalto, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che A.M.A.CO. S.P.A. si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese.

L'aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è comunque rinviata alla stipulazione del contratto stesso. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida, qualora ritenuta conveniente per la stazione appaltante e salvo eventuale verifica

di congruità.

Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di misure di prevenzione "antimafia", la stazione appaltante dichiarerà il concorrente decaduto dall'aggiudicazione, segnalerà il fatto all'A.N.AC. nonché all'autorità giudiziaria competente. In tale eventualità l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta. Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile aggiudicare l'appalto al soggetto che segue nella graduatoria, la stazione appaltante si riserva la facoltà d'interpellare l'ulteriore concorrente che segue nella graduatoria. Il contratto sarà stipulato secondo quanto previsto dall'art. 32, c.14 del D.Lgs. n.50/2016.

Sono parte integrante del contratto e devono essere ad esso materialmente allegati: l'offerta economica presentata dell'aggiudicatario, Specifica Tecnica e la polizza di garanzia.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, nessuna esclusa, saranno a carico del concorrente aggiudicatario.

18 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E DIRITTO DI ACCESSO

I dati forniti dall'aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dalla stazione appaltante potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

I dati potranno essere comunicati:

- a) al personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
- b) a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza alla stazione appaltante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- c) ai soggetti esterni facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo;
- d) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 53 del D.Lgs. n.50/2016 e dalla L. 241/1990 e s.m.i..

A.M.A.CO. S.P.A. consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di cui all'art.53, c.2 e c.5 del D.Lgs. n.50/2016, ai concorrenti che lo richiedono. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art.53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede *"in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto"*.

Titolare del trattamento è A.M.A.CO. S.P.A., con sede Cosenza Via Torrevecchia snc. Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. è il Responsabile del Procedimento.

19 - DISPOSIZIONI FINALI

E' espressamente stabilito che il presente avviso non vincola in alcun modo A.M.A.CO. S.P.A. né all'espletamento della procedura in oggetto, né alla successiva aggiudicazione; A.M.A.CO. S.P.A. si riserva di annullare la procedura o di modificarne i termini in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti.

Saranno nulle le offerte condizionate, quelle espresse in termini generici e quelle per persona da nominare.

In caso di offerte uguali si procederà a norma di legge mediante sorteggio.

E' espressamente stabilito che l'impegno dell'operatore economico aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre A.M.A.CO. S.P.A. resterà vincolata solo ad intervenuta stipulazione del relativo contratto.

La documentazione e le offerte possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia autenticata.

A.M.A.CO. S.P.A. si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall'art.110 del D.Lgs. n.50/2016.

A norma dell'art. 209, c.1 del D.Lgs. n.50/2016, non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo", gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. - CALABRIA entro i termini previsti dal citato articolo.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Fulvio Schiumerini

